

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione 

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico   
  Datore\_lavoro\_Privato   
 CSP/CSE   
 Dirigente   
 Responsabile\_Lavori  
 Committente   
 Preposto   
 RSPP   
 Lavoratore  
 Altro

## Esito

- Assoluzione  
 Condanna   
 Pena detentiva   
 Pena detentiva+pecuniaria   
 Pena pecuniaria   
 Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso   
 Risarcimento alla costruita parte civile  
 Altri elementi

Quantum 

- 1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello

## Classificazione evento

- Infortunio   
 Malattia   
 Non riguarda un infortunio  
 Lesioni   
 Morte

## Soggetto leso

- Operaio   
 Artigiano   
 Impiegato   
 Imprenditore   
 Ulteriori soggetti lesi   
 Altro    
 Salute Sicurezza

## Fattispecie

Nell'ambito della realizzazione di un impianto fotovoltaico veniva affidato ad un gruppo di operai il compito di sollevare alcune capriate, strutture metalliche del peso di circa 200 kg ciascuna, ad una altezza di 8-9 metri dal suolo, fornendo tuttavia un trattore escavatore anziché una gru, come pure era previsto dal PSC. L'operazione era resa rischiosa dalla presenza, a distanza di pochi metri, di una linea elettrica a media tensione prossima all'area di cantiere, non delimitata da alcuna recinzione. La manovra delle strutture metalliche avveniva a mani nude ed avvicinandosi molto alla linea elettrica. Per tali motivi gli operai venivano folgorati dall'arco elettro generatosi.

## Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

### Principio di diritto

In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (negli stessi termini vds. anche Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 - dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; cfr. in termini sostanzialmente identici Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017 - dep. 2018, Spina e altro, Rv. 273247).

La veste datoriale impone di fronteggiare un rischio fondante della prestazione di lavoro, come quello connesso all'uso di un mezzo meccanico inidoneo e diverso da quello indicato dal P.S.C..

Nel solco della giurisprudenza di legittimità ormai costante si è recentemente precisato che, in tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisce concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere tutte le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242).

### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto\_del\_ricorso Ricorso\_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

### Dispositivo

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di C.D., S.L., Z.P. e P.S. perché il reato loro ascritto è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 17 marzo 2021.

### Note

Nella specie vi è un elemento di intrinseca responsabilità dei garanti, costituito dall'aver messo a disposizione dei lavoratori un mezzo meccanico inidoneo alla specifica funzione ed oggettivamente diverso da quello previsto nel P.S.C. e dall'aver omesso di considerare che i lavori di sollevamento dei carichi metallici a poca distanza dalla linea elettrica dovevano far considerare l'eventualità tutt'altro che remota - e nella specie verificatasi - di una possibile oscillazione di alcuno di detti carichi, con conseguente rischio (nella specie concretizzatosi) del verificarsi di un arco elettrico, idoneo a determinare la folgorazione degli operai.

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**